

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI DELL'ATI PALERMO

### PREMESSO:

- CHE con L.r. n.19 dell'11 agosto 2015, "Disciplina in materia di risorse idriche", pubblicata sulla GURS n.34 del 21 agosto 2015, è stato approvato il nuovo assetto normativo, in ambito regionale, regolante la materia della gestione del Servizio Idrico Integrato;
- CHE, in particolare, l'art. 4 comma 9 della citata Legge ha consentito alle società di gestione a capitale interamente pubblico, qual è l'AMAP S.p.A., di continuare a gestire il servizio affidato dall'Ente pubblico titolare del relativo capitale sociale, nella permanente ricorrenza dei requisiti previsti dallo stesso comma 9 citato e ciò previa delibera dell'Organo Consiliare che attestasse la sussistenza di detti requisiti e deliberasse la nuova durata dell'affidamento del SII;
- CHE, inoltre, l'art.4, comma 11, della stessa legge ha previsto che le dette società potessero assumere la gestione del SII anche in favore degli Enti Locali Territoriali ricadenti nell'Ambito Ottimale ovvero della Città Metropolitana di riferimento, ampliando la propria compagine sociale agli altri Enti Locali o stipulando con essi appositi contratti di servizio;
- CHE in applicazione della citata normativa il Comune di Palermo, con la deliberazione del proprio Consiglio Comunale n. 439 del 12 novembre 2015, ha confermato l'affidamento del SII nel Comune di Palermo sino al 31 dicembre 2045 e ciò in applicazione del Decreto Legislativo 3 aprile 20016, n.152 e s.m.i. e della Legge Regionale in parola;
- CHE, inoltre, il Comune di Palermo con la citata deliberazione, sempre in applicazione della citata normativa di settore, ha pure modificato lo Statuto dell'AMAP S.p.A. per consentire l'ingresso nella compagine ai Comuni dell'Ambito Territoriale di riferimento che avevano interesse a disporre l'affidamento del Servizio Idrico Integrato alla medesima società;
- CHE, conseguentemente, in applicazione dell'art.4, comma 11) della L.R. 19/2015, come da deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, i Comuni di: 1. Alia – 2. Alimena – 3. Aliminusa – 4. Altavilla Milicia 5. Balestrate 6. Blufi – 7. Bolognetta – 8. Bompietro – 9. Caccamo – 10. Campofelice di Fitalia – 11. Capaci - 12. Carini. 13. Camporeale 14. Casteldaccia - 15. Cefalà Diana – 16. Chiusa Scalfani – 17. Ficarazzi – 18. Isola delle Femmine – 19. Lascari – 20. Lercara Friddi – 21. Marineo – 22. Montemaggiore Belsito – 23. Partinico. - 24. Piana degli Albanesi – 25. San Cipirello - 26. San Giuseppe Jato - 27. San Mauro Castelverde – 28. Santa Cristina Gela – 29. Santa Flavia – 30. Sciarra - 31. Torretta - 32. Trappeto – 33. Villabate hanno autorizzato l'acquisto delle azioni della predetta società e sono entrati a far parte dal 31 marzo 2016 della compagine sociale dell'AMAP S.p.A. ed hanno, parimenti, disposto l'affidamento del SII alla stessa AMAP S.p.A. per la durata massima di trenta anni, ossia sino al 31 dicembre 2045 e ciò in linea con quanto previsto dall'art.151, comma 2, lettera b) del D.Lgs.152/2016;
- CHE i commi 9) 10) e 11) dell'art. 4 della L.r. n.19/2015 non sono stati interessati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 93 del 2017, che ha dichiarato illegittimi alcuni articoli della medesima legge regionale;
- CHE, di seguito, con Decreto Assessoriale n.75 del 29 gennaio 2016, pubblicato sulla GURS n.7 del 12 Febbraio 2016, la Regione Siciliana ha dato attuazione all'art.3, comma 1, della L.R. 11 agosto 2016 n.19, individuando i confini dei nove Ambiti territoriali Ottimali in cui è stata suddivisa la nostra Regione e, per quel che qui interessa, i confini dell'Ambito Ottimale della Provincia di Palermo, ove ricadono tutti gli Enti locali territoriali sopra indicati;
- CHE in applicazione della predetta normativa regionale ed avuto riguardo alla intervenuta Circolare dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità prot.1369/GAB del 7 marzo 2016, l'Assemblea Territoriale Idrica dell'Ambito Territoriale Ottimale Palermo (di seguito ATI) si è insediata in data 24 marzo 2016 e nelle successive sedute del 27 aprile e 18 maggio 2016 ha approvato, giuste deliberazioni n.3/2016 e n. 4/2016, il proprio Statuto costitutivo;
- CHE ai sensi dell'art.7 del richiamato Statuto dell'ATI, l'Ente d'Ambito è chiamato, tra l'altro, a scegliere la forma di gestione del Servizio Idrico Integrato e le procedure da seguire per il suo affidamento tra quelle previste dalla richiamata normativa di settore;
- CHE la citata sentenza della Corte Costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità delle disposizioni della L.r. 19/2015 oggetto di impugnativa, ha affermato, per quel che qui interessa, la competenza dell'Ente d'Ambito a disporre l'affidamento del SII con il fine di conseguire a regime una gestione unica negli Ambiti Territoriali Ottimali di riferimento avuto riguardo alle forme di gestione previste dalla normativa nazionale;
- CHE, più in particolare, l'illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui alla citata normativa regionale porta a fare riferimento per le modalità di affidamento del SII, alle disposizioni in materia previste dal vigente D.lgs. n.152/2006 come in ultimo modificato dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 221 ed alle eccezioni sulle gestioni dirette ammissibili previste all'art.147 comma 2 bis lettere a e b) del così detto Codice Ambientale, nonché alle norme della stessa Legge Regionale non oggetto di censura ossia, per quanto qui di interesse, al citato art.4, commi 9) 10) e 11) della L.r. 19/2015;
- CHE l'art. 149 bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., pure avuto riguardo alle forme di affidamento previste dall'Ordinamento Comunitario Europeo, individua i seguenti ordinari modelli di gestione

ossia: l'affidamento del servizio tramite gara in concessione a terzi o l'affidamento mediante gara a doppio oggetto finalizzata alla costituzione di una società mista con la contestuale selezione di un socio privato o l'affidamento del SII a società in house;

- CHE, a tal riguardo, l'affidamento in favore dell'AMAP S.p.A. disposto in applicazione dell'art.4, comma 11) della L.R. 19/2015 risulta perfettamente in linea con l'intento del legislatore nazionale di favorire le aggregazioni tra le gestioni e ciò al fine di pervenire ad una gestione unica per ogni ambito territoriale ottimale;
- CHE, a prescindere dagli effetti della richiamata Sentenza della Corte Costituzionale, la normativa di cui al citato Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i. trova diretta applicazione in Sicilia per effetto del rinvio dinamico contenuto nell'ultimo comma dell'art. 69 della L.r. 27 aprile 1999, n.10 con riferimento all'abrogata Legge 5 gennaio 1994, n. 36, poi trasfusa nel Decreto Legislativo succitato e, comunque, per effetto del rinvio dinamico nella materia dei servizi pubblici locali contenuto nell'art.47 della L.r. 1 settembre 1993, n.26, sostitutivo dell'art. 37 della L.r.7/92;
- CHE con deliberazione n. 02 del 22 novembre 2017 l'ATI ha riconosciuto, a termine dell'art.3, comma 1 della L.R. 11 agosto 2016 n.19, oltre che dell'art. 7 del proprio Statuto, l'affidamento trentennale del Servizio Idrico Integrato disposto in favore dell'AMAP S.p.A. dagli Enti Locali Territoriali dell'ATO Palermo, tramite le deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, adottate ai sensi dei commi 9) 10) ed 11) dell'art.4 della L.r. 19/2015;
- CHE con la medesima deliberazione l'ATI ha approvato il *Piano Industriale Pluriennale* riferito ai 34 Comuni gestiti da AMAP spa, il quale costituisce stralcio operativo del nuovo Piano d'Ambito che si andrà a definire ed approvare relativamente all'intero Ambito Territoriale;
- CHE il riconoscimento di cui alla richiamata deliberazione dell'ATI n. 2 del 22 novembre 2017, peraltro operato nel rispetto dell'esito del Referendum Popolare tenutosi nell'anno 2011 sull'acqua pubblica – trattandosi di un modello di gestione di tipo pubblico alternativo all'affidamento in concessione a terzi o all'affidamento del SII a società mista, costituisce presupposto necessario per seguire il percorso attuativo del dlgs 152/2006 e ss.mm.ii finalizzato alla costituzione di un unico soggetto gestore per l'intero Ambito territoriale di riferimento, ponendosi in particolare, come presupposto necessario per poter procedere al progressivo ampliamento dello stesso verso la gestione unitaria nell'intero ambito e ciò avviando la predisposizione del nuovo Piano d'Ambito dell'intero ATO Palermo che individuerà le oggettive condizioni di sostenibilità economica e finanziaria ed i correlati adeguati assetti tariffari che dovranno interessare sia le forniture idriche ordinarie, sia le forniture di acqua all'ingrosso da parte dei gestori operanti nell'Ambito di riferimento;
- CHE con Deliberazione n. 3 del 22 novembre 2017 l'ATI ha autorizzato i Comuni dell'ATO non interessati dall'avvenuto riconoscimento dell'affidamento del SII ad AMAP spa di cui alla deliberazione n. 2/2017, a continuare ad assicurare lo svolgimento del servizio nel territorio di loro competenza, mantenendo le tariffe a quella data applicate agli utenti;
- CHE è urgente procedere all'adozione di apposita delibera volta a procedere fattivamente nell'iter di affidamento del SII ad un gestore unico, già avviato con la deliberazione n. 2 del 22 novembre 2017 in linea con gli indirizzi e gli orientamenti attuali in materia di affidamento della gestione del servizio idrico integrato, pur tenendo presenti le eccezioni e le specificità previste dall'art. all'art.147 comma 2 bis lettere a e b) del dlgs 152/006 e ss.mm.ii., nonché dalla l.r. 19/2015 nelle parti non cassate dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 93/2017;
- CHE il modello di affidamento della gestione del SII in House presenta le seguenti peculiarità:
  - consente di superare le oggettive difficoltà già presentatesi in passato – dovute all'inesistenza delle condizioni di appetibilità dell'affidamento in parola – tanto che la gara effettuata nel 2007 ha visto la partecipazione di un solo concorrente, dopo ben tre tentativi di gara di rilevanza Comunitaria andati deserti, gestore poi dichiarato fallito, giusta Decreto del Tribunale Civile e Fallimentare di Palermo sez. IV n.159/2013 del 29 ottobre 2013, e la successiva la procedura esplorativa per l'affidamento temporaneo del SII dei 52 comuni prima gestiti da ASPS spa, ha avuto un solo partecipante, concludendosi poi con esito negativo;
  - consente di accelerare i tempi di affidamento, dal momento che una procedura di gara volta all'individuazione di un nuovo concessionario o finalizzata alla costituzione di una società mista, richiederebbe un preventivo aggiornamento del Piano d'ambito da inserire tra i documenti di gara, il quale richiede una completa ricognizione dello stato di manutenzione delle infrastrutture esistenti un oltre che un considerevole sforzo finanziario di cui attualmente l'ATI non dispone, tanto che con nota prot. 306 del 30 novembre 2017 ha richiesto il sostegno sia tecnico-logistico che finanziario alla Presidenza della regione ed all'Assessorato regionale competente;
  - consente di avvalersi delle competenze operative e delle conoscenze di un soggetto radicato nel territorio dell'AATO 1 Palermo da oltre 60 anni e che è in atto gestore di infrastrutture di adduzione, vettoriamento e potabilizzazione, dislocati nell'intero territorio della Provincia di Palermo e pure già interconnessi o connettabili con le reti idriche di tanti Comuni della fascia costiera occidentale ed orientale;

- consente inoltre di avvalersi, come braccio tecnico – operativo, di una società già radicata nel territorio di riferimento e che è in grado di rilevare le varie criticità che il sistema d'Ambito presenta ed individuare quei correttivi da apportare al contesto gestionale ed in particolare alla pianificazione d'Ambito funzionale alla realizzazione degli interventi di messa a regime dello stesso sistema d'Ambito.

P.Q.M. si propone di deliberare in merito

### **Tutto quanto sopra premesso e considerato**

#### **L'ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA**

Fatta la superiore premessa;

- viste le leggi, le norme e i regolamenti vigenti;
- visto l'art.42 del D.lgs. 267/2000;
- visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 come in ultimo modificato con Legge 11 novembre 2014, n.164 e con Legge 28 dicembre 2015, n.221;
- vista la Legge Regionale n.19 dell'11 agosto 2015, "Disciplina in materia di risorse idriche", pubblicata sulla GURS n.34 del 21 agosto 2015;
- vista la Sentenza della Corte Costituzionale n.93 del 7 marzo-4 maggio 2017;
- vista la Circolare dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità prot. n. 4586/GAB del 18 maggio 2017;
- viste le Delibere dell'ATI n.ri 2 e 3 del 22 novembre 2017.

#### **DELIBERA**

- 1) **Di adottare**, tra le forme consentite dalle norme vigenti, ai fini dell'affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato dell'ATO Palermo, quella in House prevista dall'art. 172 c. 3 del dlgs 152/2006, come modificato dal Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 133 (c.d. Decreto "Sblocca Italia"), convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164, con l'art. 7, comma 1, lett. i);
- 2) **Di individuare**, agli effetti del punto 1 e nei termini di cui ai successivi punti 3 e 4, nella società AMAP spa il soggetto al quale poter affidare la gestione unica del servizio idrico integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale di Palermo, essendo in possesso di tutti i requisiti e le condizioni a tal fine necessari e, più in particolare, di quelli previsti dal richiamato art. 172 comma 3, del D.Lgs.152/2016;
- 3) **Di attivare** ai fini della revisione e dell'approvazione del Piano d'Ambito dell'intero A.T.O. Palermo, condizione per il perfezionamento dell'affidamento di che trattasi, l'iter per la definizione di un protocollo-accordo tra pubbliche istituzioni, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90 e s.m.i. , a cui si chiederà di aderire alla Regione Siciliana, al Commissario Straordinario Unico per la depurazione ed ad altre istituzioni pubbliche quali Università o Enti di ricerca e vedrà in ogni caso la presenza dell'ATI Palermo e del gestore AMAP spa.
- 4) **Di affidare** la gestione del Servizio Idrico Integrato ad AMAP spa nei restanti Comuni dell'A.T.O. Palermo al compimento delle seguenti attività:
  - a. Definizione ed approvazione del Piano d'Ambito dell'A.T.O. Palermo ove, tra l'altro, si individueranno le gestioni dirette dei Comuni da mantenere e le eventuali gestioni private da salvaguardare ai sensi di legge in esito all'istruttoria avviata con deliberazione n. 3 del 22 novembre 2017;
  - b. Approvazione delle tariffe del Servizio Idrico Integrato da parte dell'ATI, che dovranno assicurare la piena sostenibilità economica e finanziaria della gestione, in coerenza con il nuovo Piano d'Ambito;
- 5) **Di procedere**, successivamente, all'effettiva consegna degli impianti del Servizio Idrico Integrato da parte dei singoli Comuni dell'A.T.O. Palermo che dovranno aderire alla compagine sociale del gestore unico, con l'esclusione dei Comuni che abbiano ottenuto un esito positivo nell'istruttoria avviata con deliberazione n. 3 del 22 novembre 2017, in ordine alla valutazione dei requisiti necessari per la prosecuzione delle gestioni dirette previste dall'art. 147 comma 2 bis lettere a) e b), nonché dalla L.R. 19/2015 nelle parti non cassate dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 93/2017.

Palermo, lì \_\_\_\_\_